

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 21/02/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2006, n. 8

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ditta Giampetruzzi srl - Ampliamento coltivazione mineraria di cava. Località "Alessandrello" di Santeramo in Colle.

L'anno 2006 addì 23 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

## IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 22.4.05 la ditta Giampetruzzi srl, con sede in Santeramo in C. alla Via Taranto n. 11, proponeva istanza per ottenere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale per l'ampliamento della coltivazione, alla ptcc. n. 41-42-43-44-45-
- 46-53-54-87-88-89-123-132 del fg. 64, della cava di calcare in loc. "Alessandrello" nell'agro di Santeramo in C.:
- con nota prot. n. 6182 del 13.5.05 si invitava:
- 1. la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
- 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Santeramo ad esprimere propri pareri in merito all'intervento:
- con nota del 26.7.04 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- in data 29.09.05 il Comitato Regionale di V.I.A. dopo aver esaminato tutta la documentazione così si esprimeva: "... omissis... La ditta Giampetruzzi srl di Santeramo in Colle è autorizzata (Decreto Dirigenziale Settore Industria Estrattiva n. 52 del 27/09/99) alla coltivazione di una cava di tufina in via Alessandrello nel suddetto Comune. L'area di cava è riportata nel NCT al Foglio 64, particelle n. 49,39,40.

In data 10.01.01, la ditta ha chiesto autorizzazione alla coltivazione delle particelle n. 50-51-128 e 52 dove sono installati impianti per la lavorazione di rifiuti inerti.

Successivamente ha chiesto l'autorizzazione alla coltivazione delle particelle 41-42-43-44-45-46-53-54-87-88-89-123-132 sempre del fg. 64. Il progetto di coltivazione in esame riguarda esclusivamente

queste ultime particelle.

L'aera di cava non rientra tra i bacini estrattivi del P.R.A.E.; è inserita in un ambito "B" del PUTT/p della Regione Puglia dove "non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quello in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici, più anni di recupero ambientale". In ogni caso, qualora sussistano le condizioni per l'ampliamento, sarà necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica; pertanto il relativo progetto deve essere redatto conformemente a quanto richiesto dall'Allegato 3 alle NTA del PUTT/p.

Il progetto in esame prevede la coltivazione della cava con "scavo a fette verticali discendenti" fino ala profondità di circa 20 m. dal p.c. Realizzando una estensione superficiale di circa 34.000 mq, è prevista l'estrazione di 680.000 mc di tutina da realizzare in 10 anni. Le pareti definitive della cava saranno modellate a gradoni di 10 m di altezza e pedata di circa 5 m.

A fine coltivazione è previsto il riempimento totale della cava con materiali derivanti dall'eventuale sfido di cava (assai improbabile perché nella produzione di tutina lo scarto è assai limitato) oppure con rifiuti inerti.

A colmamento avvenuto, si provvederà allo spandimento di terreno vegetale per la messa a dimora di essenze arboree.

Già in altre occasioni, questo Comitato si è espresso negativamente sulla proposta di utilizzare rifiuti, di qualsiasi natura, per il ritombamento, anche parziale, di cave per cui si richiede l'autorizzazione alla coltivazione. Quanto sopra per due motivi:

- 1. L'Ufficio Minerario, cui spetta l'esame e l'approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione e/o recupero e/o ripristino di una cava, non può approvare il progetto riguardante un impianto di smaltimento di rifiuti la cui approvazione è di competenza di altri enti, anche quando si facesse ricorso alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
- 2. La Valutazione d'Impatto Ambientale dovrebbe essere effettuata contestualmente per due differenti categorie d'intervento (attività estrattiva e operazioni di smaltimento di rifiuti) o nel caso di ricorso alle procedure semplificate, estrapolando dalla procedura il progetto di recupero della cava, elemento fondamentale per la valutazione dell'impatto di una cava.

In virtù di quanto sopra, non potendosi esprimere positivamente in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto così come proposto dalla ditta Giampetruzzi s.r.l., si invita quest'ultima a:

- 1) Riproporre un progetto di coltivazione redatto conformemente a quanto stabilito dall'allegato 3 alle N.T.A. del PUTT/p;
- 2) Prevedere una differente forma di recupero ambientale della cava in questione, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridia qualità all'area che, come risulta dalla cartografia, è adiacente al SIC e ZPS IT9120007;
- 3) Il piano di coltivazione ed il progetto esecutivo del recupero ambientale devono essere impostati per fasi temporali in modo da fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi di recupero, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi;
- 4) Il nuovo studio di valutazione d'impatto ambientale dovrà contenere gli elementi utili per eseguire la valutazione d'incidenza ...omissis...
- con nota prot. n. 11522 del 3.10.05 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- con nota del 22.11.05 la stessa ditta proponente riscontrava la suesposta nota e trasmetteva in allegato le integrazioni;

- agli atti di questo Ufficio non risultava pervenuta, nei tempi previsti dalla normativa, alcuna osservazione in merito all'intervento:
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, ha valutava tutta la documentazione in atti e riteneva esprimersi come segue: "... omissis... L'istruttoria si era conclusa invitando la ditta in oggetto a:
- 1) riproporre un progetto di coltivazione redatto conformemente a quanto stabilito dall'allegato 3 alle N.T.A, del PUTT/p, ricadendo l'area di cava in un ambito "B";
- 2) prevedere una differente forma di recupero ambientale della cava in questione, preferibilmente di tipo naturalistico, che ridesse qualità all'area di cava risultando quest'ultima adiacente al SIC e ZPS IT9120007;
- 3) impostare per fasi temporali il piano di coltivazione ed il progetto esecutivo del recupero ambientale in modo da fornire indicazioni sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi di recupero, da effettuare contestualmente con le operazioni di coltivazione, e sui relativi costi;
- 4) fornire nel S.I.A. gli elemento utili per eseguire la valutazione d'incidenza.
- In data 22.11.05 la ditta proponente ha prodotto le richieste integrazioni. Si ritiene, pertanto, di esprimere parere favorevole in merito alla valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliamento della cava di tufina in Santeramo in Colle proposto dalla ditta Giampetruzzi S.r.l. ... Omissis ...";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DETERMINA**

- di esprimere, al sensi della I.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA all'ampliamento della coltivazione sulla ptcc. n. 41-42-43-44-45-46-53-
- 54-87-88-89-123-132 del fg. 64, della cava di calcare in loc. "Alessandrello" dell'agro di Santeramo in C. e di proprietà della ditta Giampetruzzi srl, sedente in Santeramo in C. alla Via Taranto n. 11. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Santeramo in Colle;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia Dott. Luca Limongelli